

Allegato a decreto n. del

Regolamento delle corse degli ex Jockey Club Italiano

Art. 104 – Iscrizione cavalli in Italia allo Stud Book del cavallo puro sangue inglese

D) – ISCRIZIONE PULEDRI NATI IN ITALIA

Il proprietario deve comunicare la nascita del puledro al MiPAAF entro 7 giorni dall'evento ai fini dell'avvio dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione in Italia allo Stud Book del cavallo purosangue inglese.

La denuncia di nascita, dovrà essere redatta sull'apposito modello che dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall'allevatore.

È consentita la registrazione senza nome di un prodotto nato in Italia purché la volontà venga dichiarata al momento della trasmissione della domanda di registrazione e **allo** stesso venga attribuito il nome non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita secondo le modalità riportate al successivo art.113 al quale si rimanda.

La denuncia di nascita dovrà essere corredata dalla quietanza di versamento, sul conto di Tesoreria intestato al MiPAAF, dell'importo dovuto quale contributo per l'identificazione, l'inserimento del microchip, il prelievo del campione biologico e per l'esame del DNA del puledro.

Nel caso di esito negativo dell'atto fecondativo (fatrice vuota, non coperta ecc.) o non di non nascita di un puledro l'allevatore deve compilare l'apposito modello indicando il tipo di esito.

Entro il 31 dicembre dell'anno di nascita del puledro deve essere trasmesso l'originale del certificato di intervento fecondativo (CIF), rilasciato, dal gestore della stazione di fecondazione, al proprietario della fatrice.

L'Amministrazione può accettare, in luogo dell'originale del certificato di intervento fecondativo, una copia conforme all'originale dello stesso rilasciata dalla stazione di monta.

Nel caso in cui la fatrice sia stata coperta all'estero deve essere trasmesso il certificato di intervento fecondativo previsto dalla normativa vigente nel Paese dove è avvenuto l'atto fecondativo.

Qualora il certificato di intervento fecondativo (C.I.F.) sia inoltrato all'Amministrazione oltre il termine del 31 dicembre sopra indicato e non oltre il 31 agosto dell'anno successivo alla nascita del puledro, l'allevatore può chiedere l'iscrizione tardiva inviando la documentazione necessaria, previo versamento della sanzione prevista da apposito provvedimento dell'Amministrazione.

Se l'Amministrazione dovesse constatare dalla documentazione acquisita agli atti che la durata del periodo di gestazione sia, inferiore a 305 giorni o superiore a 365 giorni dall'atto fecondativo può effettuare qualsiasi accertamento prima di procedere alla successiva fase istruttoria.

L'identificazione del puledro è effettuata da un veterinario incaricato MiPAAF, territorialmente competente, mediante le operazioni previste dalla normativa di riferimento e dal relativo Manuale operativo dei veterinari.

L'Amministrazione ha la facoltà di far controllare in qualunque momento, nel modo che ritiene più opportuno, l'identità degli stalloni, delle fattrici e dei puledri.

In ogni caso, possono essere iscritti nello Stud Book del purosangue inglese in Italia, soltanto i puledri:

- 1) per i quali sia stata accertata l'origine di p.s.i.;

- 2) i cui ascendenti risultino iscritti in Stud Book approvati dall'International Stud Book Committee;
- 3) nati da madri e da riproduttori maschi con DNA depositato, e funzionanti in stazioni di fecondazione con autorizzazione in corso di validità rilasciata dalle competenti Autorità;
- 4) dei quali sia stata accertata l'identità mediante test di parentela.

Non possono essere iscritti nello Stud Book Italiano i puledri nati da inseminazione artificiale o da trasferimento di ovuli ed embrioni o nati da manipolazioni genetiche.

II) - PULEDRI NATI ALL'ESTERO E CONSIDERATI ITALIANI A NORMA DELL'ART. 123

Per l'iscrizione di un puledro nato all'estero che si chiede di considerare italiano, l'allevatore deve:

- A) inviare la denuncia di nascita del puledro al MiPAAF entro 7 giorni dall'evento avvenuto all'estero, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione, che dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall'allevatore;
- B) inviare, ai sensi della normativa di riferimento, entro 30 giorni dall'arrivo in azienda in Italia del puledro, la seguente documentazione:
 - 1) istanza di iscrizione compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dall'allevatore, sull'apposito modello. Sul modello, al quale deve essere allegata copia di valido documento di identità del sottoscrittore, l'allevatore dovrà dichiarare, nell'apposita parte del modello in forma di autocertificazione di atto di notorietà, la data di entrata in Italia del puledro; sul modello dovrà, inoltre, indicare i nomi che propone di attribuire al puledro, previo pagamento di quanto dovuto all'Autorità ippica del Paese estero di origine del puledro. È consentita la registrazione senza nome di un prodotto nato all'estero e considerato italiano purché la volontà venga dichiarata al momento della trasmissione della domanda di registrazione e allo stesso venga attribuito il nome non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita secondo le modalità riportate al successivo art.114 al quale si rimanda.
 - 2) copia del passaporto del cavallo relative alla genealogia e ai dati segnaletici;
 - 3) nel caso dei cavalli provenienti da Paesi extra UE, copia della bolla doganale di importazione;
 - 4) copia della documentazione sanitaria (TRACES), rilasciata dall'Autorità competente, attestante la data di uscita del cavallo dal Paese di provenienza;
 - 5) certificato veterinario redatto da un veterinario dell'allevatore, sul quale dovranno essere riportati i dati segnaletici del cavallo, sia in parte grafica che descrittiva; tale certificazione dovrà riportare anche il numero del microchip inserito o dell'eventuale dichiarazione della non rilevabilità dello stesso;
 - 6) quietanza di versamento dell'importo dovuto, sul conto di Tesoreria dello Stato intestato all'Amministrazione.
 - 7) copia della pagina estratta dal sistema VETINFO attestante l'inserimento dell'equide nel registro di stalla dell'Azienda di destinazione entro i 7 giorni dall'arrivo in Italia

Tutta la documentazione indicata alla lettera B) dal punto 2) al punto 6) deve essere allegata all'istanza di cui al punto 1).

Nel caso in cui il predetto termine di 30 giorni non sia rispettato è dovuta all'Amministrazione la sanzione appositamente prevista a seconda dei casi. Se la documentazione viene inviata entro 60 giorni dall'entrata in Italia l'importo da versare è raddoppiato, oltre 60, fermo restando che la comunicazione e la documentazione devono, comunque, essere inviate entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di nascita del puledro.

Il procedimento di iscrizione del puledro in Italia allo Stud Book del cavallo puro di razza inglese, avviato con la denuncia di nascita di cui alla lettera A) potrà essere concluso solo a seguito di acquisizione:

- 1) del certificato di esportazione richiesto allo Stud Book del paese di provenienza ;

- 2) della dichiarazione dell'allevatore, resa in forma di autocertificazione di atto di notorietà, che attesti l'avvenuta permanenza del puledro, al suo titolo, in Italia per 8 mesi anche non consecutivi, ai sensi dell'articolo 123, fermo restando che detto periodo di permanenza deve essere maturato in Italia entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita.

Nel caso in cui non sia rispettato il termine ultimo del 31 dicembre dell'anno di nascita del puledro per l'invio della documentazione di cui alla lettera B) o il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita del puledro per il compimento del periodo di 8 mesi, il puledro non potrà essere iscritto allo Stud Book come considerato italiano. Il MiPAAF registrerà il puledro solo come cavallo estero importato definitivamente ai sensi dell'art. 106. Possono essere registrati ed iscritti nello Stud Book soltanto i soggetti i cui ascendenti, risultino iscritti in Stud Book approvati dall'International Stud Book Committee.

Art. 106 – REGISTRAZIONE CAVALLI IMPORTATI DEFINITIVAMENTE O TEMPORANEAMENTE

I) - CAVALLI IMPORTATI DEFINITIVAMENTE

Ai fini della registrazione di cavalli nati all'estero o nati in Italia precedentemente esportati definitivamente o temporaneamente, con superamento in quest'ultimo caso della durata prevista superiore a nove mesi, il proprietario, deve inviare al Mipaf, entro 30 giorni dall'arrivo del cavallo in Italia, la seguente documentazione per l'avvio dell'istruttoria:

- 1) istanza di iscrizione in Italia del cavallo allo Stud Book del purosangue inglese compilata in ogni sua parte sull'apposito modello. Sul modello, al quale deve essere allegata copia di valido documento di identità del sottoscrittore, il proprietario dovrà dichiarare, nell'apposita parte, in forma di autocertificazione di atto di notorietà, la data di entrata in Italia del cavallo. Nel caso in cui il cavallo importato sia senza nome, il proprietario dovrà provvedere alla richiesta secondo quanto previsto ai sensi dell'art.114 punto 1;
- 2) copia delle pagine del passaporto relative alla genealogia e ai dati segnaletici;
- 3) nel caso dei cavalli provenienti da Paesi extra UE, copia della bolla doganale di importazione;
- 4) copia della documentazione sanitaria (TRACES), rilasciata dall'Autorità competente, attestante la data di uscita del cavallo dal Paese di provenienza del cavallo;
- 5) certificato veterinario, attestante i dati segnaletici del cavallo, redatto da un medico veterinario del proprietario, sia nella parte grafica che nella parte descrittiva, sul modulo predisposto dall'Amministrazione. Tale certificazione dovrà essere comprensiva anche della lettura del microchip o dell'eventuale dichiarazione della non rilevabilità dello stesso;
- 6) certificato attestante le performances del cavallo nella sua carriera di corse rilasciato dall'Autorità paritetica estera del Paese di provenienza;
- 7) quietanza di versamento dell'importo dovuto quale onere di istruttoria stabilito dall'Amministrazione;
- 8) copia della pagina estratta dal sistema VETINFO attestante l'inserimento dell'equide nel registro di stalla dell'Azienda di destinazione entro i 7 giorni dall'arrivo in Italia

Tutta la documentazione sopra indicata deve essere allegata all'istanza di registrazione

Nel caso in cui il predetto termine di 30 giorni non sia rispettato è dovuta all'Amministrazione la sanzione appositamente prevista a seconda dei casi. Se la documentazione viene inviata entro 60 giorni dall'entrata in Italia l'importo da versare è raddoppiato, oltre 60 e non oltre 90 giorni dall'entrata in Italia l'importo è quintuplicato.

L'iscrizione potrà aver luogo solo a seguito di acquisizione di tutta la documentazione necessaria e del certificato di esportazione emesso dall'Autorità ippica estera di origine o di provenienza del cavallo sul quale deve essere indicato il nome del proprietario del cavallo.

Possono essere iscritti nello Stud Book italiano soltanto i cavalli importati i cui ascendenti risultino iscritti in Stud Book esteri approvati dall'International Stud Book Committee.

Fino alla conclusione del procedimento di importazione definitiva i cavalli non possono partecipare a corse né essere adibiti all'attività riproduttiva.

II) - IMPORTAZIONE TEMPORANEA PER ATTIVITA' RIPRODUTTIVA

Per la registrazione e l'iscrizione nello Stud Book in Italia di riproduttori, sia maschi che femmine, temporaneamente importati è richiesta l'acquisizione del certificato di esportazione temporanea dall'estero (BCN) e deve essere inviata presso gli uffici dell'Amministrazione entro 7 giorni dall'importazione la seguente documentazione:

- 1) istanza di registrazione, compilata sull'apposito modello in tutte le sue parti, sottoscritta dal proprietario. Sul modello, al quale deve essere allegata copia di valido documento di identità del sottoscrittore, il proprietario dovrà dichiarare, nell'apposita parte, in forma di autocertificazione di atto di notorietà, la data di entrata in Italia del cavallo;
- 2) copia del passaporto del cavallo
- 3) quietanza del versamento dell'importo dovuto per la registrazione in banca dati;
- 4) per i cavalli provenienti da Paesi extra UE, copia della bolla doganale di importazione;
- 5) copia della documentazione sanitaria (TRACES), rilasciata dall'Autorità competente, attestante l'importazione del cavallo in Italia dal Paese di provenienza.
- 6) copia della pagina estratta dal sistema VETINFO attestante inserimento dell'equide nel registro di stalla dell'Azienda di destinazione entro i 7 giorni dall'arrivo in Italia

La validità del certificato di esportazione temporanea (BCN) emesso dall'Autorità ippica estera del Paese di provenienza del cavallo è di nove mesi.

Scaduto il termine di validità, indicato al comma precedente, se il riproduttore supera la permanenza di 9 mesi, decorrenti dalla data di entrata in Italia dichiarata dal proprietario, quest'ultimo dovrà procedere alla trasformazione dell'importazione da temporanea in definitiva.

Art. 113 - Nome del cavallo nato in Italia

Un cavallo non può partecipare a corse se prima non gli sia stato imposto un nome.

La registrazione di un cavallo senza nome è consentita, ma in tal caso, l'allevatore o il nuovo proprietario del cavallo, deve richiedere all'Amministrazione l'assegnazione del nome entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita, inoltrando oltre al previsto modulo anche la quietanza del versamento dell'importo dovuto stabilito dall'Amministrazione. A seguito della registrazione con attribuzione del nome il MPAAF invierà apposita etichetta adesiva che l'allevatore/proprietario dovrà applicare sul passaporto.

Non si può imporre ad un cavallo il nome già assegnato ad un altro cavallo se non dopo 5 anni dal decesso di quest'ultimo; qualora tale evento non fosse stato comunicato il termine è elevato a 20 anni dalla nascita.

Unica eccezione può essere fatta nel caso in cui il nome da assegnare è già appartenuto ad un cavallo deceduto che non abbia mai corso, purché la richiesta del nome sia effettuata dallo stesso allevatore/proprietario.

Il termine è elevato a 15 anni dopo la morte per nomi che siano già appartenuti a stalloni in razza in Italia, oppure 15 anni dopo l'ultimo anno di copertura; a 10 anni dopo la morte per nomi che siano già appartenuti a fattrici in razza in Italia, oppure 10 anni dopo la registrazione dell'ultimo prodotto nato o dell'ultima copertura ricevuta.

Nel caso in cui il decesso non sia stato comunicato, il nome è disponibile dopo 35 anni dalla nascita se appartenuto ad uno stallone, dopo 25 anni se appartenuto ad una fattrice.

Inoltre, non possono essere imposti nomi:

1. che figurano nella Lista Internazionale dei Nomi Protetti;
2. che sono composti da più di 18 lettere comprese linee e spazi;
3. che appartengono a personalità, salva autorizzazione scritta degli interessati o dei loro discendenti o nomi che hanno un riferimento commerciale senza specifica autorizzazione;
4. che sono seguiti da cifre;
5. composti o che includono iniziali, cifre, trattini, punti, virgole, segni, punti esclamativi, parentesi, segni di frazione, due punti, punto e virgola;
6. che suggeriscono e hanno un significato volgare, osceno o ingiurioso, considerati di cattivo gusto, che possono offendere dei gruppi religiosi, politici o etnici;
7. identici o somiglianti, per ortografia o pronuncia, ad altri nomi protetti o già registrati appartenenti ad un cavallo con meno di 10 anni di differenza di età;
8. che inizino con altro segno diverso da una lettera.
9. che sono già registrati per un fratello o un genitore del cavallo per il quale si richiede il nome.

L'Amministrazione può non consentire la registrazione di un nome ove motivi di particolare rilievo lo rendano necessario o anche solo opportuno.

Art. 114 - Nome del cavallo nato all'estero ed importato

Non è consentita l'iscrizione in Italia di un cavallo importato senza nome al relativo Stud Book, fatta eccezione per i foal importati ai sensi dell'art.123.

Un cavallo non può partecipare a corse se prima non gli sia imposto un nome; il nome deve essere sempre seguito dalla sigla del Paese di origine.

1. Cavalli importati ai sensi dell'art.106

Nel caso in cui il nome non sia già individuato e riportato sul passaporto rilasciato dal Paese estero di origine o provenienza del cavallo, sul modello dovranno essere indicati i nomi che si chiede di attribuire. Il proprietario dovrà avere già assolto al pagamento di quanto dovuto all'Autorità ippica del Paese estero di origine del cavallo. Sarà cura del MiPAAF chiedere all'Autorità ippica estera del Paese di origine del cavallo il benessere sui nomi, previo accertamento della loro idoneità per l'Italia.

A seguito dell'iscrizione in Italia allo Stud Book con attribuzione del nome il MPAAF invierà apposita etichetta adesiva che il proprietario dovrà applicare sul passaporto;

2) Cavalli importati ai sensi dell'art.123.

L'allevatore o il nuovo proprietario del cavallo, deve richiedere all'Amministrazione l'assegnazione del nome entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita, inoltrando oltre al modulo previsto, anche la quietanza del versamento dell'importo dovuto, stabilito dall'Amministrazione, oltre a quanto dovuto nel paese di nascita del cavallo. Sarà cura del MiPAAF accertare i nomi possibili per l'Italia tra quelli indicati dall'allevatore/proprietario e chiedere su questi ultimi il benessere all'Ente paritetico del Paese di origine del cavallo. A seguito della registrazione con attribuzione del nome il MPAAF invierà apposita etichetta adesiva che l'allevatore/proprietario dovrà applicare sul passaporto.

Non si può imporre ad un cavallo il nome di un altro cavallo se non dopo 5 anni dal suo decesso; qualora tale evento non sia stato comunicato il termine è elevato a 20 anni dalla nascita.

Unica eccezione può essere fatta nel caso in cui il nome da assegnare è già appartenuto ad un cavallo deceduto che non abbia mai corso, purché la richiesta del nome sia effettuata dallo stesso allevatore/proprietario.

Il termine è elevato a 15 anni dopo la morte per nomi che siano già appartenuti a stalloni in razza in Italia e a 10 anni dopo la morte per nomi che siano già appartenuti a fattrici in razza in Italia.

Nel caso in cui il decesso non sia stato comunicato, il nome è disponibile dopo 35 anni dalla nascita se appartenuto ad uno stallone, dopo 25 anni se appartenuto ad una fattrice.

Non possono essere accettati quei nomi già registrati in conformità alle condizioni sulla riutilizzazione dei nomi sopraindicati e quei nomi:

1. che figurano nella Lista Internazionale dei nomi protetti;
2. che sono composti da più di 18 lettere comprese linee e spazi;
3. che appartengono a personalità, salvo autorizzazione scritta degli interessati o dei loro discendenti;
4. che sono seguiti da cifre;
5. composti o che includono iniziali, cifre, trattini, punti, virgole, segni, punti esclamativi, parentesi, dopo il nome; segni di frazione, due punti, punto e virgola;
6. che suggeriscono e hanno un significato volgare, osceno o ingiurioso; nomi considerati di cattivo gusto, nomi che possono offendere dei gruppi religiosi, politici o etnici;
7. identici o somiglianti, per ortografia o pronuncia, ad altri nomi protetti o già registrati appartenenti ad un cavallo con meno di 10 anni di differenza di età;
8. che inizino con altro segno diverso da una lettera.
9. Che sono già registrati per un fratello o un genitore del cavallo per il quale si richiede il nome

L'Amministrazione può non consentire la registrazione di un nome ove motivi di particolare rilievo lo rendono necessario o anche solo opportuno.

Capo X – ETA' - NAZIONALITA'

Art. 123 - Cavalli nati all'estero e considerati italiani

Sono considerati italiani, se fatti entrare in Italia ed importati definitivamente entro il 31 dicembre dell'anno di nascita ed ivi allevati per almeno 8 mesi, anche non continuativi, dall'allevatore a suo titolo, prima del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita:

- a) i puledri nati all'estero da madri già iscritte in Italia allo Stud Book del cavallo purosangue inglese e di proprietà di allevatori italiani, purché, anche se esportate, rimangano di proprietà italiana senza soluzione di continuità, sino alla nascita del puledro; In caso contrario, l'allevatore italiano, ai fini della registrazione del prodotto a norma del presente articolo, è tenuto a far rientrare in Italia la fattrice entro i termini previsti dalla successiva lett. b), provvedendo alla sua importazione ai sensi dell'art. 106;

i puledri nati all'estero da madri acquistate all'estero da allevatori italiani purché l'acquisto della fattrice sia avvenuto e sia stato comunicato all'Amministrazione prima della nascita del puledro, Le madri devono, inoltre, devono essere importate definitivamente e registrate in Italia entro il 31 dicembre dell'anno di nascita del puledro stesso. La comunicazione dell'acquisto della fattrice deve essere accompagnata dalla copia dell'apposita pagina del passaporto della fattrice sulla quale deve risultare registrato, dalla competente Autorità ippica estera, il nominativo del proprietario e la data di decorrenza della proprietà.

Le fattrici di cui alla precedente lett. b) acquistate in Paesi non appartenenti al continente europeo, potranno essere importate l'anno successivo a quello di nascita del primo puledro, fermo restando l'obbligo di importazione di quest'ultimo nell'anno di nascita.

In caso di avvenuta cessione, puledro a soggetto italiano, quest'ultimo potrà essere registrato ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo, a condizione che gli acquirenti osservino le disposizioni stabilite ai comma precedenti e quelle di cui all'art. 104 capo II). In caso contrario, puledro potrà essere registrato ai sensi dell'art. 106.

L'allevamento e la permanenza in Italia dei puledri per il periodo di tempo stabilito, devono essere attestati dall'allevatore del puledro con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa, sotto la propria responsabilità in caso di mendacio, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; in caso di soggetti per i quali è intervenuta una cessione all'estero a soggetto italiano, la dichiarazione deve essere resa dal nuovo proprietario.

Nel caso in cui non siano soddisfatti i requisiti richiesti il puledro sarà registrato soltanto come cavallo estero importato ai sensi dell'art. 106.